

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST**  
**Struttura Semplice Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**

**RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO**

**C.T. Arpa n.:** G07\_2020\_01256\_001

**Risultato atteso:** B2.02

**Oggetto:** Istanza di rinnovo/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per allevamento intensivo di pollame

**Ditta:** Società Hy-Line Italia S.r.l.

**Comune di:** Comune di Cocconato d'Asti (AT)

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Redazione</b>            | <b>Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</b><br><b>Nome: dott.ssa Valeria Gai</b>             |  |
| <b>Redazione</b>            | <b>Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</b><br><b>Nome: dott. Claudio Varaldi</b>            |  |
| <b>Redazione e Verifica</b> | <b>Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti – PO</b><br><b>Nome: Ing. Francesca Valenzano</b>    |  |
| <b>Approvazione</b>         | <b>Funzione: Responsabile Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</b><br><b>Nome: Dott. Maurizio Battezzatore</b> |  |

## Premessa

La presente relazione valuta la documentazione prodotta per il riesame dell'assetto autorizzativo in essere (D.D. della Provincia di Asti n. 479 del 07/02/2013 e successiva D.D. della Provincia di Asti n. 2094 del 12/09/2017) in capo all'installazione IPPC Società Hy-Line Italia S.r.l. "Allevamento Lema", nel comune di Cocconato d'Asti (AT). Il riesame con valenza di rinnovo è finalizzato all'adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017, concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED).

Nel seguito sono effettuate valutazioni tecniche in merito alla documentazione quale supporto alle verifiche e alle decisioni in capo all'A.C. da attuarsi in fase istruttoria e decisionale da parte di quest'ultima ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo in corso.

## 1. Analisi documentale e richiesta di integrazioni

Vista la documentazione trasmessa, al fine di una valutazione organica e completa è necessario l'ottenimento di documentazione integrativa inerente agli aspetti nel seguito illustrati.

### Analisi puntuale delle Batc inerenti al settore di riferimento

Nella propria relazione tecnica, l'Azienda ha effettuato una sintetica analisi puntuale delle migliori tecniche disponibili illustrate nel documento europeo recante le Batc di settore, per alcune delle quali ha prodotto giustificazioni inerenti all'attuale applicazione, applicabilità (con eventuale, relativa ipotesi applicativa), non applicabilità nelle condizioni in essere. Tale analisi, pur costituendo già un'utile valutazione preliminare, dovrà essere completata con opportuni riferimenti tecnici e/o giustificazioni più approfondite in caso di non applicabilità/non applicazione di ciascuna delle MTD illustrate nel documento europeo nelle condizioni in essere, con particolare riferimento alle Batc "generalmente applicabili".

In relazione all'analisi delle Batc si allega alla presente, contributo recante la posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmesso alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018, che prende in particolare considerazione gli impatti correlati agli obiettivi di qualità dell'aria e agli obiettivi di qualità di acque superficiali e sotterranee ai sensi della direttiva WFD, a causa della pressione esercitata dall'agricoltura.

Fermo restando quanto sopra, premesso che tra le Migliori Tecniche Disponibili l'applicazione di quelle a più elevata prestazione ambientale nel contenimento delle emissioni è ritenuta necessaria e non prorogabile, si pone l'attenzione sui seguenti aspetti.

Si prende atto dell'assenza di stoccaggi dedicati per le deiezioni solide (pollina), in quanto le stesse vengono di norma conferite direttamente ad un impianto a biogas alla fine di ciascun ciclo di allevamento (a tal proposito, si richiede di specificare il comune di appartenenza del suddetto impianto a biogas). Si prende pertanto atto che, nella normale gestione, non sussiste la necessità di applicazione di quanto previsto dalle BATc 14 e BATc 15.

La ditta ha inoltre dettagliato l'ipotesi di gestione della pollina a fine ciclo nel caso di impossibilità di conferimento immediato all'impianto biogas (ad esempio causa epidemia): in tale circostanza, verrà allestita una platea temporanea di stoccaggio, posta sul ripiano a valle dei n.4 tunnel esistenti verso Nord/Est, nell'area di proprietà aziendale lontana dalle acque superficiali, realizzata in terra battuta spianata e contornata su tutti i lati con un contenimento, sempre in terra, di altezza non minore di 60 cm, al fine di contenere eventuali percolati. Su tale piattaforma, compresi i contenimenti, verrà steso un telo impermeabile idoneo, che verrà impiegato anche per coprire il cumulo in modo tale da evitare inzuppamenti delle deiezioni depositate con conseguente produzione di percolato. A tal proposito, fermo restando quanto più avanti segnalato al paragrafo

### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**

**Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)

"Altre considerazioni" per il caso di epidemie, stante anche il carattere occasionale dell'allestimento dello stoccaggio si ritiene adeguatamente applicato quanto previsto dalla BATc 15 (lettera e), nonché dalla BATc 14 (lettera a) per quanto riguarda il compattamento della pollina, al fine di ridurre il rapporto tra l'area della superficie emettente ed il volume del cumulo di effluente solido, e dalla BATc 14 (lettera b) per quanto riguarda la copertura dei materiali accumulati, anche al fine della necessaria riduzione delle emissioni di odori e ammoniaca in atmosfera generate dagli stessi (cfr. allegato 5 "BAT-Tool"). Si ritiene inoltre opportuno predisporre apposite barriere antivento nelle direzioni opportune. La scrivente Agenzia ritiene utile che l'Ente autorizzante espliciti nel provvedimento conclusivo che l'eventuale platea di stoccaggio temporanea della pollina allestita dall'azienda in caso di impossibilità di conferimento immediato all'impianto biogas abbia di minima le caratteristiche di cui sopra.

Relativamente alle emissioni di ammoniaca dai sette capannoni a ventilazione forzata + naturale adibiti allo svezzamento (17 settimane) di pulcini femmine ovaiole appena nate, con riferimento alla Tabella 3.1 della BATc 31 e in analogia ad impianti simili presenti in Provincia di Asti la scrivente Agenzia ritiene che il limite in flusso di massa annuale di NH<sub>3</sub> da stabulazione, proveniente dai sette capannoni, debba attestarsi intorno alle 4,5 t/anno complessive, calcolate sulla base della potenzialità massima dell'allevamento (50000 capi); in ogni caso, ai sensi della suddetta Tabella 3.1, tale limite non potrà essere superiore alle 6,5 t/anno complessive. Il rispetto di tale limite andrà perseguito mediante l'applicazione e l'eventuale implementazione, dove tecnicamente realizzabile, delle migliori tecniche disponibili associate ad una corretta gestione delle stesse. A tal proposito, si richiede in particolare una valutazione puntuale dell'applicabilità, nel caso in esame, delle singole tecniche elencate nella BATc 31 e nella sezione 4.13.1, al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per pulcini femmine ovaiole.

In riferimento alla Tabella 3.1, si specifica che la scrivente Agenzia non ritiene condivisibile l'applicazione della casistica di cui alla nota (1), in quanto sebbene la gestione preveda una rimozione infrequente dell'effluente, non vi è una "lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento" né, soprattutto, è prevista alcuna particolare misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente (fatta salva la sostituzione della porzione di lettiera danneggiata da rottura accidentale degli abbeveratoi, non rientrante in tale definizione), condizione necessaria per poter elevare il limite superiore del Bat-Ael da 0,13 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno a 0,25 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

Relativamente al confronto tra il limite superiore del Bat-Ael di cui alla Tabella 3.1 e il valore stimato mediante software Bat-Tool riportato nella relazione illustrativa, rappresentativo dello stato di fatto dell'azienda, la scrivente Agenzia osserva inoltre che le emissioni di NH<sub>3</sub> specifica da ricovero, pari a 0,08 kg NH<sub>3</sub>/capo/anno, sono state calcolate a partire dal numero massimo di capi allevabili nel corso di un anno solare (50000 posti animale x 2,5 cicli/anno = 125000 capi allevabili/anno), mentre il limite superiore del Bat-Ael di cui alla Tabella 3.1, pari a 0,13 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno, è riferito invece alla semplice potenzialità massima dell'allevamento (50000 posti animale), rendendo un confronto diretto tra i due valori non pertinente. Rispetto a quest'ultimo riferimento (Tabella 3.1 delle Bat-Ael) devono essere fornite le necessarie valutazioni.

In merito al quadro riassuntivo, si fa presente che i punti di emissione associati a tutte le caldaie ad uso civile dell'azienda, eventuali postazioni di ricarica batterie e sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto dovranno risultare elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni (includendo, per quanto riguarda le caldaie, l'indicazione della potenzialità termica e del tipo di combustibile impiegato), unitamente agli sfiati dei silos dei mangimi e all'emissione di NH<sub>3</sub> da stabulazione già presenti; gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie Piombo-acido, se captati e convogliati in atmosfera, dovranno rispettare limiti pari a 2 mg/Nm<sup>3</sup> per H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori sono considerate trascurabili, purché sia

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**

**Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)

utilizzato, come fluido di raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali processo.

Dovrà inoltre essere verificato se il punto di emissione E23 ("caldaia GPL"), indicato nella D.D. della Provincia di Asti attualmente in vigore come "emissione non significativa", debba essere adeguato alle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dal D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017, il quale stabilisce i limiti attribuibili ai piccoli-medi impianti: in caso affermativo, il punto di emissione E23 dovrà rispettare i limiti di cui alla Parte Terza dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (come modificati dal D. Lgs. 102 del 30/07/2020), secondo le tempistiche indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 273-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (medi impianti di combustione "esistenti") o altrimenti indicate dall'Ente autorizzante.

Dalla valutazione degli esiti dei monitoraggi annuali allegati alla presente istanza, attualmente eseguiti mediante stima tramite software Bat-Tool, si evincono valori di flussi di massa annuali di CH<sub>4</sub> decisamente elevati, in riferimento a quanto espresso nel documento contenente la posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico e in relazione alle emissioni di CH<sub>4</sub> provenienti da impianti simili presenti in Provincia di Asti. Si richiede pertanto all'ente autorizzante di prescrivere nel nuovo atto autorizzativo un monitoraggio, da effettuarsi con metodica di calcolo analoga a quella indicata per il NH<sub>3</sub> nel paragrafo relativo al PMC, a partire da misurazione della concentrazione di CH<sub>4</sub> mediante adsorbitori passivi, nelle più gravose condizioni di esercizio, durante la fase di avvio e messa a regime dello stabilimento. In merito al numero e al posizionamento di tali adsorbitori passivi e ai dati meteorologici da allegare a tale monitoraggio di CH<sub>4</sub>, si faccia riferimento a quanto richiesto per i monitoraggi annuali di NH<sub>3</sub> nel paragrafo relativo al PMC. I risultati del monitoraggio effettuato dovranno essere trasmessi all'Ente autorizzante, al fine di procedere ad una valutazione in merito alla necessità o meno di prevedere limiti aggiuntivi per il parametro CH<sub>4</sub>: in caso di conferma di valori elevati, l'azienda dovrà inoltre presentare una proposta di modalità tecniche e operative da implementare in azienda ai fini di perseguire una riduzione delle emissioni di metano in atmosfera.

Si fa presente che le operazioni di scarico, riempimento dei silos e movimentazione del mangime dovranno essere effettuate in modo da evitare, per quanto possibile, emissioni diffuse di polvere: a tal proposito, si richiede di descrivere in dettaglio le suddette fasi, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006. Si raccomanda inoltre di provvedere ad una adeguata pulizia periodica del piazzale e degli spazi di manovra.

Si richiede inoltre una valutazione puntuale e dettagliata dell'applicabilità delle singole tecniche elencate nella BATc 11, al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico.

Dovrà infine essere garantita adeguata manutenzione della piantumazione presente nello stabilimento, utile per contribuire al benessere degli animali, al miglioramento dell'inserimento dell'allevamento nel paesaggio e alla limitazione della dispersione di odori e di polveri.

In merito alla gestione degli effluenti zootecnici, si richiede di esplicitare se, anche solo sporadicamente, possa essere prevista l'opzione dello spandimento (incluso il caso di asservimento).

Per quanto riguarda gli odori, stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità, non risulta necessario che l'azienda predisponga un piano di gestione degli odori ai sensi della BATc 12.

La scrivente Agenzia sottolinea tuttavia che tale condizione non modifica l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD al fine di impedire la formazione di odori: si richiede pertanto di produrre una valutazione puntuale dell'applicabilità di quanto previsto dalla BATc 13. Ciò premesso, si raccomanda di prediligere l'apertura delle finestrate dei capannoni dai lati opposti ai recettori sensibili, in linea con quanto previsto alla BATc 13 punto c.

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**

**Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)

Infine, poiché la tipologia di attività costituisce potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze si segnala all'ente autorizzante la necessità che nell'atto autorizzativo sia prescritta l'applicazione integrale di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate) e dalla Batc 26 (PMC), qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria).

#### Relazione di riferimento

Pur considerando le modalità di stoccaggio del gasolio utilizzato internamente singolari in assenza di idoneo serbatoio (preferibilmente) fuori terra, si prende atto e si concorda con le conclusioni riportate nella disamina effettuata in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. È quindi opinione dell'Agenzia scrivente, ferma restando ogni migliore valutazione da parte dell'AC, che non risulti necessario procedere alla redazione della Relazione di Riferimento di cui alla citata normativa.

#### Rumore

In considerazione della preesistenza dell'attività, della posizione geografica dell'allevamento, delle modifiche minimali per quanto riguarda l'impatto acustico rispetto all'Autorizzazione AIA del 2013, non si segnalano criticità ambientali per la componente Rumore.

#### PMC

In riferimento al PMC, si allega alla presente modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA, di cui dovrà tenere conto, in generale e per quanto applicabile, il documento presentato.

Richiamato in toto quanto richiesto al par. 1.6 di tale modello, in relazione alla situazione in esame, si pone l'attenzione sulla necessità che nel monitoraggio di NH<sub>3</sub>, che dovrà avere cadenza annuale, vengano quantificate sia le emissioni in aria di Ammoniaca in t/anno provenienti dall'intero processo (stabulazione, eventuale stoccaggio di emergenza, eventuale occasionale spandimento), sia le emissioni in aria di Ammoniaca specifica da stabulazione espressa come flusso di massa annuo di NH<sub>3</sub> per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato, secondo una delle tre metodiche indicate (cfr. BATc 25 e sezione 4.9.2 delle BATc).

In merito alla metodica di monitoraggio dell'NH<sub>3</sub>, da individuarsi come detto tra le tre indicate nella BATc 25 (descritte in dettaglio nella sezione 4.9.2 delle BATc), la scrivente Agenzia ritiene maggiormente idoneo al contesto oggetto di valutazione il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di ammoniaca, da effettuarsi nelle più gravose condizioni di esercizio: in relazione ai requisiti del monitoraggio indicati al par. 4.9.2 delle BATc, si ritiene indicato allo scopo l'impiego di adsorbitori passivi. Gli adsorbitori passivi dovranno essere posizionati presso ciascuna uscita di ventilazione forzata di ciascun capannone di stabulazione; nel corso del monitoraggio, le finestre/aperture dovranno inoltre risultare massimamente aperte in relazione alla normale gestione. In caso di allestimento di stoccaggi di emergenza, ai fini del monitoraggio della componente di NH<sub>3</sub> collegata alla fase di stoccaggio dovranno inoltre essere posizionati da due a quattro ulteriori adsorbitori passivi, in prossimità della platea di stoccaggio, nelle più gravose condizioni di esercizio. Nel corso dei monitoraggi annuali di ammoniaca, i dati meteorologici della stazione della Rete Regionale individuata come riferimento dovranno essere elaborati per il periodo di monitoraggio e allegati a corredo delle misure effettuate.

Si pone inoltre l'attenzione sulla necessità che vengano altresì monitorate con frequenza almeno annuale le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero, secondo una delle due metodiche

#### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**  
**Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**  
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031  
Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)



indicate al par. 1.6 del modello PMC Arpa (cfr. BATc 27 e sezione 4.9.2 delle BATc), posto che nel contesto in esame la scrivente Agenzia ritiene preferibile il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di polveri: a tal proposito, si richiede di individuare e dettagliare nella documentazione integrativa una proposta relativamente a modalità e a metodica di tale monitoraggio.

La scrivente Agenzia si riserva di formulare ulteriori valutazioni su quanto sopra espresso, a seguito della documentazione integrativa prodotta dalla ditta.

Infine, fermo restando il confronto puntuale con il modello di PMC fornito da Arpa, si chiede di inserire i seguenti indicatori:

| Indicatore  | Descrizione   | UM                                  | Metodo di misura | Frequenza di monitoraggio |
|---|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Consumo specifico risorsa idrica  | Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati *                                  | m <sup>3</sup> /capo/anno           | Calcolo          | annuale                   |
| Consumo energetico specifico  | Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzata rispetto al numero di capi medi allevati               | MWh/capo medio/anno                 | Calcolo          | annuale                   |
| Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30) | Flusso di massa annuo di NH <sub>3</sub> per ricovero espresso in relazione al numero di capi medi allevati | kg NH <sub>3</sub> /capo medio/anno | Calcolo          | annuale                   |
| Consumo di azoto escreto (BAT 3)  | Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi medi allevati                                | Kg/capo/anno                        | Calcolo          | annuale                   |
| Consumo di fosforo escreto (BAT 4)  | Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi medi allevati                                | Kg/capo/anno                        | Calcolo          | annuale                   |

\* "numero di capi medi allevati": si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. (Nota: Le BATc di recepimento dei BREF prevedono invece di rapportarsi al "posto animale" inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima di impianto.) Considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell'allevamento.

### Altre considerazioni

In relazione alla gestione delle acque meteoriche e di dilavamento, si rimanda a quanto già espresso dall'Agenzia scrivente, quale supporto tecnico all'AC, in occasione di precedenti istruttorie nel 2018.

In relazione agli aspetti conseguenziali a possibili epidemie e gestione dei polli morti in caso di emergenza o avaria dei presidi si rimanda, per competenza, all'ASL di riferimento.

### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**  
**Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**  
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031  
Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)

## Conclusioni

La presente valutazione tecnica fornisce elementi di approfondimento a supporto dell'A.C. nell'ambito dei lavori istruttori e successiva fase decisoria da parte di quest'ultima. Si rimane pertanto in attesa della documentazione di cui al paragrafo precedente, la cui richiesta risulta da attuarsi alla luce del procedimento autorizzativo ex L. 241/1990 e ss.mm. e ii.

### Allegati:

- posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmesso alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018
- modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA

\$\$\$\$\$

### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**

**Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)